

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER LA LIGURIA – Sez. I

Motivi aggiunti

del Signor **MEAZZI ANDREA**, nato a Genova (GE) il 25.08.1996, ed ivi residente in Via Angelo Orsini, n. 15/7, Cod. Fisc. MZZ NDR 84M25 D969C; della Signora **LEVERATTO DENISE**, nata a Genova (GE) il 31.07.1994, ed ivi residente in Via Ammarengo n. 3/7, Cod. Fisc. LVR DNS 94L71 D969F; del Signor **BELLOMO DAVIDE**, nato a Genova (GE) il 28.10.1995, ed ivi residente in Via Emilio Salgari n. 5 Sc. S i.1, Cod. Fisc. BLL DVD 95R28 D969H; del Signor **BRUGNETTA GIAN VITTORIO**, nato a Genova (GE) il 2.02.2000, ed ivi residente in Via G. B. Gaulli 12 B/21, Cod. Fisc. BRG GVT 00B02 D969U; del Signor **RAVALLI DANIELE**, nato a Genova (GE) il 27.11.1981, ed ivi residente in Via Vincenzo Maculano n. 7/19, Cod. Fisc. RVL DNL 81S27 D969N; del Signor **LONGOBARDI LUCA**, nato a Genova (GE) il 26.01.1991, ed ivi residente in Via Fereggiano n. 117/54, Cod. Fisc. LNG LCU 91A26 D969D; della Signora **DE MICHELI GIULIA**, nata a Genova (GE) il 28.04.1994, ed ivi residente in Via Corso Europa n. 1261/2, Cod. Fisc. DMC GLI 94D68 D969U; del Signor **GENTILE RICCARDO**, nato a Genova (GE) il 19.06.1998, ed ivi residente in Via Don Luigi Sturzo n. 72, Cod. Fisc. GNT RCR 98H19 D969S; del Signor **SANGIORGI DANIELE**, nato a Genova (GE) il 5.07.1979, e residente in Montoggio (GE), Loc. Creto n. 54, Cod. Fisc. SNG DNL 79L05 D969M; del Signor **REPETTO CARLOS**, nato a Genova (GE) il 23.09.1996, e ivi residente in Corso Torino n. 25/26, Cod. Fisc. RPT

CLS 96P23 D969V; del Signor **IERACI ANDREA**, nato a Genova (GE) il 28.12.1979, ed ivi residente in Via Leonardo Montaldo 6A/25, Cod. Fisc. RCI NDR 79T28 D969W; della Signora **ZAPPIA RAFFAELLA**, nata a Genova (GE) il 10.02.1977, ed ivi residente in Via Sedici Giugno 1944 n.8 ter, Cod. Fisc. ZPP RFL 77B50 D969H; del Signor **ARVIGO CARLO**, nato a Genova (GE) il 7.06.1968, e residente in Milano (MI), Via Magistri Giovanni Balilla n. 4, Cod. Fisc. RVG CRL 68H07 D969R; del Signor **MONCELLI FRANCESCO**, nato a Bari il 3.01.1996 e residente in Bitritto (BA), Via Giotto n. 3, Cod. Fisc. MNC FNC 96A03 A662U; della Signora **USAI STEFANIA**, nata a Oristano il 27.10.1980 e residente in Terralba (OR), Via Domenico Millelire n. 32, Cod. Fisc. SUA SFN 80R67 G113L; tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Daniele Granara (Cod. Fisc.: GRN DNL 63D26 C621R; pec: *avvdanielegranara@puntopec.it*; fax: 010.5709875) e Gianemilio Genovesi (Cod. Fisc.: GNV GML 67M31 D969L; pec: *genovesi@pec.bruzzonegenovesi.it*; fax: 010.532749) ed elettivamente domiciliati nello studio del primo in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4, giusta mandati a margine ed in calce al presente atto,

nel giudizio R.g.r. n. 588/2020

proposto contro

il Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica,

per l'annullamento,

previa concessione di misure cautelari,

degli sconosciuti provvedimenti di non ammissione alle prove scritte

del “Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145 Agenti di Polizia Locale – Categoria C – Posizione Economica C.1”;

nonché per l’annullamento,

previa concessione di misure cautelari,

di tutti gli atti presupposti, connessi, inerenti e conseguenti, cognitivi e non, nessuno escluso od eccettuato e in particolare:

- ***in parte qua***, del bando pubblicato dalla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione del Comune di Genova, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145 Agenti di Polizia Locale – Categoria C – Posizione Economica C.1”, pubblicato sul sito *web* del Comune in data 18.08.2020, relativamente alla previsione di cui all’art. 5;
- degli sconosciuti verbali di valutazione redatti dalla Commissione esaminatrice relativamente alle prove preselettive

ed ora, per l’annullamento,

previa concessione di misure cautelari,

della determinazione dirigenziale n. 2020-113.0.0.-191, della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione del Comune di Genova, adottata il 30 ottobre 2020 e resa esecutiva nel medesimo giorno,

avente ad oggetto

“Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145 agenti polizia municipale - categoria giuridica c – posizione economica

c.1. con riserva circa l'accertamento dell'effettivo possesso da parte dei candidati che hanno dichiarato il requisito di cui all'art. 8 del bando di concorso relativo alla riserva di posti e circa il possesso dei titoli di preferenza dichiarati dai candidati che hanno conseguito il medesimo punteggio finale, in applicazione dell'art. 9 del bando di concorso”,

nonché per l'annullamento,

previa concessione di misure cautelari,

di tutti gli atti presupposti, connessi, inerenti e conseguenti, cognitivi e non, nessuno escluso od eccettuato e in particolare:

- del verbale della ventiquattresima seduta della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145 agenti polizia locale, categoria C – posizione economica C.1, in data 30.10.2020.

* * *

PREMESSE IN FATTO

1) In data 7.10.2020, i ricorrenti in epigrafe indicati, proponevano ricorso contro il Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica, ritualmente depositato, in data 8.10.2020, nanti l'Ecc.mo T.A.R. per la Liguria e recante R.g.r. n. 588/2020, del seguente e preciso tenore:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER LA LIGURIA

Ricorso

*del Signor **MEAZZI ANDREA**, nato a Genova (GE) il 25.08.1996, ed ivi residente in Via Angelo Orsini, n. 15/7, Cod. Fisc. MZZ NDR 84M25 D969C; del Signor **BUSCAINO IVAN**, nato a Licata (AG) il 1.05.1995,*

e residente in Genova (GE), Via Orlando n. 2/9, Cod. Fisc. BSC VNI 95E01 E573I;
del Signor **SENA DOMENICO AUGUSTO**, nato a Puerto Cabello (YV) il 2.11.1989,
e residente in Genova (GE), Via Giacomo Buranello n. 8/7 Sc. D, Cod. Fisc. SNE
DNC 89S02 Z614Y; della Signora **LEVERATTO DENISE**, nata a Genova (GE) il
31.07.1994, ed ivi residente in Via Ammarengo n. 3/7, Cod. Fisc. LVR DNS 94L71
D969F; del Signor **BELLOMO DAVIDE**, nato a Genova (GE) il 28.10.1995, ed ivi
residente in Via Emilio Salgari n. 5 Sc. S i.1, Cod. Fisc. BLL DVD 95R28 D969H; del
Signor **BRUGNETTA GIAN VITTORIO**, nato a Genova (GE) il 2.02.2000, ed ivi
residente in Via G. B. Gaulli 12 B/21, Cod. Fisc. BRG GVT 00B02 D969U; del Signor
RAVALLI DANIELE, nato a Genova (GE) il 27.11.1981, ed ivi residente in Via
Vincenzo Maculano n. 7/19, Cod. Fisc. RVL DNL 81S27 D969N; del Signor
LONGOBARDI LUCA, nato a Genova (GE) il 26.01.1991, ed ivi residente in Via
Fereggiano n. 117/54, Cod. Fisc. LNG LCU 91A26 D969D; della Signora **DE
MICHELI GIULIA**, nata a Genova (GE) il 28.04.1994, ed ivi residente in Via Corso
Europa n. 1261/2, Cod. Fisc. DMC GLI 94D68 D969U; del Signor **CONTINI LUCA**,
nato a Genova (GE) il 3.05.1967, ed ivi residente in Via Borgo
degli Incrociati n. 24/14, Cod. Fisc. CNT LCU 67E03 D969B; del Signor **GENTILE
RICCARDO**, nato a Genova (GE) il 19.06.1998, ed ivi residente in Via Don Luigi
Sturzo n. 72, Cod. Fisc. GNT RCR 98H19 D969S; del Signor **SANGIORGI
DANIELE**, nato a Genova (GE) il 5.07.1979, e residente in Montoggio (GE), Loc.
Creto n. 54, Cod. Fisc. SNG DNL 79L05 D969M; del Signor **REPETTO CARLOS**,
nato a Genova (GE) il 23.09.1996, e ivi residente in Corso Torino n. 25/26, Cod.
Fisc. RPT CLS 96P23 D969V; del Signor **IERACI ANDREA**, nato a Genova (GE) il
28.12.1979, ed ivi residente in Via Leonardo Montaldo 6A/25, Cod. Fisc. RCI NDR
79T28 D969W; del Signor **AMELOTTI GIORGIO**, nato a Genova (GE) il 25.06.1989,

e residente in Serra Riccò (GE), Via F.LLI Gazzo n. 24 i.01, Cod. Fisc. MLT GRG 89H25 D969S; della Signora **ZAPPIA RAFFAELLA**, nata a Genova (GE) il 10.02.1977, ed ivi residente in Via Sedici Giugno 1944 n.8 ter, Cod. Fisc. ZPP RFL 77B50 D969H; del Signor **ARVIGO CARLO**, nato a Genova (GE) il 7.06.1968, e residente in Milano (MI), Via Magistri Giovanni Balilla n. 4, Cod. Fisc. RVG CRL 68H07 D969R; della Signora **MARINO SABRINA**, nata a Genova (GE) il 10.03.1971, ed ivi residente in Via Geminiano n. 14/3 Sc. A, Cod. Fisc. MRN SRN 71C50 D969S; del Signor **MONCELLI FRANCESCO**, nato a Bari il 3.01.1996 e residente in Bitritto (BA), Via Giotto n. 3, Cod. Fisc. MNC FNC 96A03 A662U; della Signora **USAI STEFANIA**, nata a Oristano il 27.10.1980 e residente in Terralba (OR), Via Domenico Millelire n. 32, Cod. Fisc. SUA SFN 80R67 G113L; tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Daniele Granara (Cod. Fisc.: GRN DNL 63D26 C621R; pec: avvdanielegranara@puntopec.it; fax: 010.5709875) e Gianemilio Genovesi (Cod. Fisc.: GNV GML 67M31 D969L; pec: genovesi@pec.bruzzonegenovesi.it; fax: 010.532749) ed elettivamente domiciliati nello studio del primo in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4, giusta mandati a margine ed in calce al presente atto,

contro

il Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica,

per l'annullamento,

previa concessione di misure cautelari,

degli sconosciuti provvedimenti di non ammissione alle prove scritte del "Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145 Agenti di Polizia Locale – Categoria C – Posizione Economica C.1";

nonché per l'annullamento,

previa concessione di misure cautelari,

di tutti gli atti presupposti, connessi, inerenti e conseguenti, cognitivi e non, nessuno escluso od eccettuato e in particolare:

- **in parte qua**, del bando pubblicato dalla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione del Comune di Genova, avente ad oggetto "Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145 Agenti di Polizia Locale – Categoria C – Posizione Economica C.1", pubblicato sul sito web del Comune in data 18.08.2020, relativamente alla previsione di cui all'art. 5;
- degli sconosciuti verbali di valutazione redatti dalla Commissione esaminatrice relativamente alle prove preselettive.

* * *

PREMESSE IN FATTO

- 1)** In data 18.08.2020, il Comune di Genova pubblicava sul proprio sito internet www.comunedigenova.it un Bando, avente ad oggetto "Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145 Agenti di Polizia Locale – Categoria C – Posizione Economica C.1".
- 2)** Ai sensi dell'art. 5 del predetto Bando di concorso, "l'Amministrazione, in considerazione del numero delle candidature che perverranno, si riserva la facoltà di espletare una preselezione".
- 3)** Tutti i ricorrenti, in epigrafe indicati, si determinavano nell'inoltrare, secondo le modalità previste dagli artt. 2 e 3 del Bando, la propria domanda di partecipazione.
- 4)** In data 14.09.2020, il Comune di Genova pubblicava nella Sezione appositamente dedicata del relativo sito web, una comunicazione, a mezzo della quale rendeva noto che, a seguito dell'elevato numero di candidature pervenute, l'Amministrazione

avrebbe proceduto ad espletare una prova preselettiva.

5) Il giorno successivo, in data 15.09.2020, il Comune genovese pubblicava un'ulteriore comunicazione al fine di rendere note le date di espletamento della preselezione, individuate nei giorni 22 – 23 e 24 settembre 2020.

Giova fin d'ora osservare che né il Bando di concorso, né le due successive comunicazioni, rispettivamente in data 14.09.2020 e 15.09.2020, indicavano le modalità di svolgimento della predetta prova, sicché i candidati non potevano avere contezza alcuna dell'effettiva strutturazione della prova medesima.

Peraltro, nella sezione dedicata alla procedura de qua del sito web del Comune di Genova, non erano neppure pubblicati i criteri di valutazione della prova preselettiva.

6) Successivamente, in data 25.09.2020, era pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove scritte, entro il quale non risultavano gli odierni ricorrenti.

7) Preso atto della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte, alcuni degli odierni ricorrenti formulavano istanza di accesso agli atti per ottenere copia dell'elaborato oggetto di prova.

Tali istanze sono, ad oggi, in corso di evasione.

8) Tuttavia, in data 29.09.2020, sul sito web del Comune di Genova era pubblicata una comunicazione recante le indicazioni per accedere agli atti delle prove, mediante una procedura informatizzata, attivabile a partire dal giorno 5.10.2020.

** * **

Gli atti impugnati, in epigrafe indicati, sono manifestamente illegittimi, nonché lesivi dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti, i quali, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, sono costretti a rivolgersi a Codesto Ecc.mo T.A.R. per la Liguria, onde ottenerne, previa adozione delle meglio ritenute misure cautelari, il riparatorio annullamento per i seguenti motivi in linea di

DIRITTO

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 1121 del 16/07/1998 e ss.mm.ii.

Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Eccesso di potere per assoluta indeterminatezza dell'oggetto. Manifesta contraddittorietà. Perplessità.

Gli atti odiernamente impugnati e, in particolare il Bando di concorso, sono innanzitutto illegittimi, in quanto adottati in violazione dell'art. 3 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nonché inficiati da eccesso di potere per indeterminatezza dell'oggetto, irrazionalità, contraddittorietà e perplessità.

In particolare, l'art. 5 del predetto Bando di selezione prevede che "l'eventuale preselezione, che in caso di turno unico non sarà soggetta a sorteggio, consisterà in un questionario a risposta multipla avente ad oggetto le materie indicate come programma delle prove (scritte ed orali) e/o in test di tipo psico-attitudinale (linguistici, matematico-aritmetici deduttivi)".

Dalla disposizione della lex specialis testè riportata, emerge che il contenuto della prova preselettiva non è stato predeterminato dal Bando medesimo – né tantomeno lo è stato da parte delle successive comunicazioni intervenute – che, invece, hanno lasciato aperta la possibilità che la predetta prova vertesse su di uno svariato ed elevatissimo numero di discipline, non preventivamente individuate ed assolutamente inconfidenti le une con le altre.

Si noti, infatti, che il medesimo art. 5 del Bando, relativamente alle materie oggetto della prova scritta stabilisce che le stesse saranno:

- Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495/1992) e le altre norme sulla circolazione stradale;*
- Depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo (Legge n. 689/81);*
- Nozioni sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento d'esecuzione;*
- Nozioni circa la legislazione vigente in materia stupefacenti (nozione di stupefacente e artt. 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 e 103 del DPR 309/1990) e immigrazione (artt. 4,5,6,7,10,10 bis, 12, 13, 14, 22, 24, 44 del D.Lgs. 286/1998 e artt. 20,21, D.Lgs. 30/2007);*
- Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale (Legge n.65/1986) e disciplina della Polizia Locale (Legge Regione Liguria n. 31/2008);*
- Elementi di Diritto Penale, con particolare riferimento alla parte generale del Codice Penale, reati contro la Pubblica Amministrazione, la persona e il patrimonio;*
- Elementi di Procedura Penale (con particolare riferimento all'attività della Polizia Giudiziaria);*
- Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 s.m.i.), con particolare riferimento al Titolo I, Titolo II, capo I, Titolo III, capo I e Titolo IV, capo I;*
- Normativa in materia di procedimento amministrativo: semplificazione, trasparenza, accesso (Legge 241/1990 s.m.i.; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 33/2013);*
- Normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016 c.d. GDPR); • Elementi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);*
- Normativa in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008,*

successivamente modificato dal D.Lgs. 106/2009);

- Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Genova;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

Le stesse materie poc'anzi indicate sarebbero state, in forza del medesimo art. 5, oggetto della prova orale, la quale ulteriormente prevedeva l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office, di gestione della posta elettronica e internet, di utilizzo dei sistemi operativi generalmente in uso.

Pertanto, la *lex specialis* prevedeva che la prova preselettiva potesse verte su tutte quelle materie – ben 13 (sic!) – previste per le prove scritte e orali e/o (e l'alternativa è, ipso facto, indice di eccesso di potere sotto il profilo dell'indeterminatezza delle previsioni) constare di test psico-attitudinali, linguistici, matematico-aritmetici e deduttivi.

Un ventaglio di materie evidentemente sconfinato e, in quanto tale, assolutamente inidoneo a consentire ai candidati di raggiungere una preparazione adeguata in vista dello svolgimento della predetta prova e finanche di predisporre un approccio serio ed attendibile e non meramente aleatorio.

Ma il profilo più grave, rivelatore dell'illegittimità della previsione della *lex specialis*, risiede nel fatto che la stessa non abbia concretamente e definitivamente individuato l'oggetto della prova scritta, disvelando una determinazione dell'Amministrazione gravemente perplessa, che non ha permesso ai candidati di sapere, con il congruo e doveroso anticipo, l'effettivo oggetto della prova.

Infatti, l'utilizzo della congiunzione e/o (una congiunzione bicefala: in realtà sono due e dal significato antitetico!) ha lasciato all'Amministrazione la possibilità, fino al giorno di svolgimento della prova preselettiva, di scegliere l'effettivo contenuto della

medesima, impedendo ai candidati di raggiungere un adeguato livello di preparazione.

Sotto tale profilo, risulta evidente la violazione dell'art. 3 del DPR n. 487/1994, il quale stabilisce *expressis verbis* che **“il bando di concorso deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali”**.

Ragioni di logicità e coerenza impongono che quanto previsto dall'art. 3 del DPR de quo non sia disatteso neppure con riferimento alle prove preselettive, che seguono la disciplina delle prove scritte, a pena della loro radicale illegittimità, siccome sprovviste di ogni supporto normativo.

Diversamente opinando, infatti, i candidati risulterebbero gravemente pregiudicati e posti nella sostanziale impossibilità di completare fruttuosamente la prova, non essendogli consentito di conoscere preventivamente le discipline sulle quali saranno esaminati.

In proposito, anche il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 1121 del 16/07/1998 e ss.mm.ii., all'art. 75 prevede che “il bando di concorso deve indicare: [...] le materie delle prove d'esame”.

Nel caso di specie, ciò non è inammissibilmente avvenuto, ove si consideri che i candidati, a fronte di una previsione del bando talmente generica da lasciare all'Amministrazione la possibilità di concentrare la prova preselettiva su di un numero sconfinato di discipline, non hanno potuto conoscere, con il doveroso anticipo, le predette discipline, conseguentemente rimanendo loro preclusa la possibilità di predisporre un'adeguata preparazione in vista dello svolgimento della predetta prova.

Non è dato comprendere, peraltro, per quale ragione le materie delle prove scritte e

orale siano state puntualmente predeterminate ed individuate, mentre così non sia avvenuto per la prova preselettiva, con grave nocumento per i candidati che non risultano esentati dalla prova medesima.

La previsione gravata è, pertanto, gravemente, illegittima, in quanto omette di determinare l'oggetto della prova preselettiva, impedendo ai candidati di potersi preparare adeguatamente in vista della prova medesima.

** * **

2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 della lex specialis del concorso.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Violazione dei principi di imparzialità e buona andamento di cui all'art. 97 Cost.

Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Eccesso di potere per manifeste illogicità ed irrazionalità. Sviamento.

Perplessità.

L'illegittimità della procedura concorsuale oggetto del presente giudizio, emerge altresì laddove il bando di gara ha omesso di determinare non solo le materie oggetto di valutazione, ma addirittura le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della prova preselettiva, lasciando i candidati nell'incertezza più totale circa la portata e la consistenza della medesima, fino al giorno del suo effettivo svolgimento.

Infatti, l'unica previsione della lex specialis riguardante la predetta prova, ovvero l'art. 5 del Bando, si è limitato a stabilire che la stessa sarebbe constata di "un questionario a risposta multipla".

Nessun'altra indicazione in proposito è stata fornita dal Bando di concorso, né dalle successive comunicazioni pubblicate dall'Amministrazione.

Conseguentemente, i candidati non erano in grado di sapere né il numero totale

delle domande del questionario, né il tempo disponibile per l'ultimazione della prova, né i criteri di valutazione delle prove medesime.

In altri termini, i candidati sono stati costretti a sostenere una prova "al buio"!

Quanto sopra è ancor più grave ed illegittimo, ove si consideri che, una volta presentatisi alla sede di svolgimento della prova, i candidati, per la prima volta, hanno appreso il contenuto della medesima, consistente in un questionario di quaranta domande (40), da compilarsi in soli 30 minuti, con un tempo di soli 45 secondi per rispondere ad ogni domanda!

È evidente l'eccessiva brevità del tempo concesso ai candidati per la compilazione del questionario, tale da non aver consentito loro, in una situazione di stress e agitazione, di poter esprimere al meglio le proprie potenzialità e di svolgere la prova con la dovuta serenità.

Quanto sopra è vieppiù aggravato dal fatto che i candidati non sono neppure stati posti nella condizione di conoscere previamente le materie oggetto della prova, che, come osservato nell'assorbente vizio che precede, non sono state predeterminate dal Bando di concorso né da alcuna delle successive comunicazioni intervenute.

Ma vi è di più.

I candidati non sono neppure stati posti nella condizione di conoscere con il doveroso anticipo i criteri di valutazione della prova preselettiva, i quali non sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Genova, nella sezione dedicata alla procedura de qua.

Ciò, peraltro, in violazione dell'art. 5 del Bando di concorso, il quale, riferendosi alla prova preselettiva, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del DPR n. 487/1994, stabilisce che "i criteri di valutazione saranno preventivamente stabiliti dalla Commissione Esaminatrice".

Sennonché, ciò non è affatto avvenuto.

E, in ogni caso, anche nella non creduta ipotesi in cui la Commissione esaminatrice avesse effettivamente reso noti i criteri valutativi della prova preselettiva, in limine allo svolgimento della medesima — ma di ciò non vi è prova — ciò non sarebbe comunque sufficiente a sanare l'operato della Commissione medesima dai vizi di legittimità rubricati.

*Infatti, nel caso in esame, la **preventiva ed anticipata** pubblicazione dei criteri di valutazione della prova preselettiva si rendeva vieppiù necessaria ed indefettibile, alla luce sia delle modalità di svolgimento della prova medesima, sia delle circostanze che hanno connotato la presente fattispecie.*

Si noti, in proposito, che, come sopra osservato, la prova di cui trattasi si è svolta in un tempo brevissimo (soli 30 minuti) e contemplava la soluzione di ben 40 quesiti, con la conseguenza che ai candidati residuava un tempo pari a soli 45 secondi a domanda, tempo insufficiente per esaudire i quesiti: ad impossibilia nemo tenetur!

È noto che nel sostenere le prove consistenti in questionari, vieppiù ove, come nel caso di specie, il tempo concesso sia eccessivamente breve, i candidati, sulla base dei criteri di valutazione (ovvero i punti che saranno attribuiti ad ogni risposta data correttamente, ad ogni risposta sbagliata e ad ogni risposta omessa), che devono essere previamente conosciuti, possono orientare la propria strategia di svolgimento della prova.

Infatti, a titolo meramente esemplificativo, se i criteri di valutazione contemplassero un punteggio anche per le risposte omesse, i candidati potrebbero decidere di non rispondere alle domande che importino un ragionamento più complesso (e, conseguentemente, necessitino di più tempo per fornire una risposta); oppure se i criteri valutativi contemplassero un pari punteggio per le risposte non date e per

quelle errate, ai candidati converrebbe cercare di fornire il più alto numero di risposte possibili e così via per tutte le combinazioni possibili in ragione della strutturazione dei criteri valutativi.

Emerge allora con ogni evidenza la necessità inderogabile di fornire ai candidati, con congruo e doveroso anticipo, i criteri di valutazione della prova e le indicazioni sulle concrete modalità di svolgimento della medesima, affinché gli stessi siano posti nelle condizioni di poter sostenere la prova stessa, secondo una strategia individuata e ponderata.

Quanto sopra, del resto, è altresì previsto sia dal ricordato art. 5 del Bando di concorso, che l'Amministrazione nel caso di specie, ha illegittimamente violato, non procedendo alla pubblicazione dei criteri valutativi della prova e, conseguentemente, ponendo i candidati in una condizione di sostanziale impossibilità di sostenere la stessa esprimendo il meglio delle loro potenzialità.

In proposito, può richiamarsi il consolidato insegnamento giurisprudenziale in materia di determinazione dei criteri e valutazione delle prove nei concorsi pubblici, valendo i medesimi principi sia per le prove scritte e orali sia per quella preselettiva, e addirittura a maggior ragione per questa, essendo funzionale appunto a selezionare i candidati migliori (nel senso di più meritevoli) per il prosieguo della procedura concorsuale e non semplicemente a ridurli secondo un metodo casuale, che non garantisce di individuare i migliori ma quelli occasionalmente maggiormente favoriti dalle circostanze contingenti, pena la violazione del generale principio di trasparenza, che ha un ruolo essenziale nell'attuazione dell'endiadi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Infatti, la mera indicazione di punteggi (nella specie neanche previamente pubblicati) disancorata dai criteri di attribuzione degli stessi rende

insufficiente il voto numerico, di per sé inidoneo ad integrare la motivazione della valutazione operata, se i candidati non sono posti in condizione di comprendere quale peso a valore ha quel dato numerico e ciò è possibile solo mediante la predeterminazione dei criteri di valutazione a monte e (almeno in alcuni casi, ad esempio in caso di giudizio negativo su prove scritte) con **la motivazione della valutazione a valle (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2004, n. 974; T.A.R. Veneto, Sez. I, 15 marzo 2006, n. 741, T.A.R. Veneto, Sez. I, 19 gennaio 2001, n. 137 e T.A.R. Toscana, Sezione II, 4 novembre 2005, n. 5557).**

In proposito, la consolidata giurisprudenza amministrativa ha affermato che **“il principio della previa fissazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali che devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice, nella sua prima riunione – o tutt'al più prima della correzione delle prove scritte – deve essere inquadrato nella ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e della verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti; e tra la necessaria fissazione dei criteri anzidetti e la legittimità dell'attribuzione del voto numerico che legittimamente sintetizza la valutazione della commissione sussiste un nesso indissolubile, poiché – se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato – risulta illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica”** (così, da ultimo, Cons. Stato, ordinanza di rimessione all'Adunanza Plenaria, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 284, confermata da Ad. Plen., 13 aprile 2015, n. 4).

Aggiungasi, peraltro, che, ut supra già ampiamente osservato, non solo ai candidati

non è stata consentita la previa conoscenza dei criteri valutativi, delle modalità di svolgimento della prova e della sua strutturazione, ma addirittura non sono neppure stati posti nella possibilità di sapere preventivamente le discipline oggetto della prova medesima.

Tutte le predette circostanze, unitamente considerate, non hanno, pertanto, consentito ai candidati di espletare una prova preselettiva improntata ai canoni di trasparenza, ragionevolezza e razionalità, con la conseguente illegittimità dei provvedimenti odiernamente gravati.

** * **

3) *Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.*

Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Sviamento. Perplexità.

I provvedimenti odiernamente impugnati sono, inoltre, illegittimi e lesivi per gli interessi dei ricorrenti, in quanto adottati all'esito di una prova preselettiva strutturata dall'Amministrazione in maniera contrastante con i principi di logicità e ragionevolezza che devono sovrintenderne l'azione.

*In particolare, relativamente alle modalità di svolgimento della prova medesima, è stato concesso ai candidati un tempo di soli 30 minuti a fronte di un questionario composto di 40 quesiti: **un tempo evidentemente impossibile per una compiuta e positiva soluzione del questionario medesimo.***

Quanto sopra emerge vieppiù evidentemente avendo riguardo al tenore dei quesiti parte della prova preselettiva, i quali, lungi dall'essere d'immediata comprensione e di semplice soluzione, importavano necessariamente un'attenta e ponderata lettura, nonché l'impiego di ragionamenti logico – deduttivi, tutt'altro che semplici ed

immediati.

Ciò ha irrimediabilmente inciso sul decorso del tempo, già di per sé brevissimo, ma a fronte di siffatti quesiti assolutamente insufficiente (ad impossibilia nemo tenetur!): l'unico modo per completare la prova era rispondere ad occhi chiusi – sic!

Tutto ciò è viepiù grave e rivelatore dei vizi di legittimità che inficiano gli atti gravati ove si consideri che i ricorrenti non erano neppure stati previamente messi a conoscenza delle concrete modalità di svolgimento della prova, né delle materie oggetto della medesima, né infine dei criteri valutativi impiegati dalla Commissione, di tal guisa essendosi trovati, il giorno stesso della prova, senza un'adeguata preparazione sia contenutistica, sia strategica, sia psicologica.

Tutto quanto sopra si risolve in un grave sviamento dell'azione amministrativa, che lungi dall'aver predisposto una prova preselettiva idonea a selezionare i candidati migliori e più meritevoli, ha finito per porre in essere una prova dall'esito meramente aleatorio, in seguito alla quale i vincitori sono risultati tali, non per meriti, ma per fortuna.

Ciò è evidentemente contrario all'interesse pubblico sotteso alla determinazione di indire una prova preselettiva, in quanto anche detta prova, come tutte le prove concorsuali rispetto alle quali ha pari dignità e non può che avere le medesime garanzie, non è preordinata ad una scrematura del tutto aleatoria dei candidati in ragione del numero eccessivo, ma deve essere improntata alla selezione dei migliori e dei più meritevoli.

Nel caso in esame, ciò non è avvenuto.

Infatti, il brevissimo lasso di tempo concesso ai candidati ha comportato che la prova da qua fosse sostenibile solo tentando le risposte a caso, senza poter dispiegare il benché minimo ragionamento, con la conseguenza che a risultare vincitori non sono

stati i più meritevoli, ma i più fortunati.

** * **

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede che sia ordinato all'Amministrazione intimata il deposito in giudizio, in copia semplice e/o autentica, degli atti impugnati e di tutti gli atti inerenti il procedimento per cui è ricorso e di ogni altro atto connesso e conseguente, tra cui in particolare, i Verbali della Commissione esaminatrice inerenti le valutazioni delle prove preselettive (atti qui espressamente impugnati), i Verbali della Commissione esaminatrice, ove esistenti, relativi alla determinazione dei criteri di valutazione, nonché, attesa la mancata evasione delle formulate istanze di accesso agli atti, l'elaborato di prova degli odierni ricorrenti con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.

** * **

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

Il fumus boni juris riposa nella fondatezza dei motivi di ricorso che precedono.

Il periculum in mora è, nel caso di specie, in re ipsa, trattando la presente controversia di una procedura concorsuale dalla quale gli odierni ricorrenti sono stati illegittimamente esclusi, a seguito di una prova preselettiva espletata in violazione dei generali principi che governano l'azione amministrativa, nonché in chiaro contrasto con la disciplina normativa relativa alle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.

Il danno grave ed irreparabile che i ricorrenti sono costretti a subire risiede nel fatto che agli stessi è impedita la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale, che nelle more sta proseguendo con l'espletamento delle ulteriori prove previste dal Bando.

Peraltro, nel caso in esame, il danno lamentato è ancor più grave ove si consideri che la procedura concorsuale per cui è causa è diretta all'accesso al pubblico impiego, che rappresenta, per i ricorrenti, un'imperdibile opportunità per l'accesso al mondo del lavoro e per dare compiuta soddisfazione alla propria personalità ed alle proprie esigenze di vita.

Pertanto, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia sospendere l'esecuzione degli atti impugnati in epigrafe indicati e disporre le meglio ritenute misure cautelari al fine di tutelare, i diritti e gli interessi dei ricorrenti, gravemente pregiudicati dall'esecuzione dei provvedimenti gravati.

Ove non fosse possibile una pronta riammissione dei ricorrenti a sostenere le ulteriori prove d'esame previste dal concorso per cui è causa, la presente istanza di concessione di misure cautelari è altresì diretta ad ottenere, in tempi quanto più brevi e congrui, l'annullamento della procedura e la sua riedizione nel rispetto della normativa di riferimento e degli interessi meritevoli di tutela dei candidati, che hanno comunque un interesse strumentale in tal senso.

** * **

ISTANZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione dell'istanza cautelare avanzata e, comunque, per l'eventuale ed ingiustificato ritardo nell'ammissione dei ricorrenti a sostenere le ulteriori prove d'esame previste dalla procedura concorsuale per cui è causa, si chiede, ai sensi degli artt. 7 e 30, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con D. 26 Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il risarcimento dei danni patiti e patienti dai ricorrenti medesimi in conseguenza degli illegittimi atti impugnati, sia in termini di danno patrimoniale, sia in termini di danno biologico ed esistenziale e, comunque per le energie e le risorse (alcuni dei ricorrenti sono

residenti a moltissimi km di distanza da Genova) inutilmente impiegate per sostenere una prova preselettiva illegittima, nonché per l'ingiustificato ritardo nella soddisfazione dei loro interessi.

Tali danni dovranno essere liquidati in via equitativa, con il ricorso ai criteri di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a o previa C.T.U.

** * **

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, in accoglimento del presente ricorso, previa concessione delle meglio ritenute misure cautelari, annullare gli atti impugnati in epigrafe indicati e, per l'effetto, ordinare al Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica, di ammettere gli odierni ricorrenti a sostenere le prove scritte e orali della procedura concorsuale oggetto di causa, ovvero di provvedere alla riedizione dell'intera procedura, nonché condannare l'Amministrazione intimata, in persona del Sindaco in carica, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dai ricorrenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, trattandosi di procedura concorsuale in materia di pubblico impiego.

Si dichiara, ai fini del successivo deposito in Segreteria, che il file di cui al supporto elettronico è conforme al presente atto.

Genova, 7 ottobre 2020.

f.to

Avv. Prof. Daniele Granara

Avv. Gianemilio Genovesi".

2) In data 8.10.2020, i ricorrenti proponevano altresì ricorso per la concessione di misure cautelari ex art. 56 cpa, reiterando l'istanza istruttoria già formulata nel ricorso introduttivo, ritualmente depositato

nel giudizio R.g.r. n. 588/2020, nanti l'Ecc.mo T.A.R. per la Liguria, del seguente e preciso tenore:

"ILL.MO PRESIDENTE

DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LIGURIA

Ricorso ex art. 56 cpa

del Signor **MEAZZI ANDREA**, nato a Genova (GE) il 25.08.1996, ed ivi residente in Via Angelo Orsini, n. 15/7, Cod. Fisc. MZZ NDR 84M25 D969C; del Signor **BUSCAINO IVAN**, nato a Licata (AG) il 1.05.1995, e residente in Genova (GE), Via Orlando n. 2/9, Cod. Fisc. BSC VNI 95E01 E573I; del Signor **SENA DOMENICO AUGUSTO**, nato a Puerto Cabello (YV) il 2.11.1989, e residente in Genova (GE), Via Giacomo Buranello n. 8/7 Sc. D, Cod. Fisc. SNE DNC 89S02 Z614Y; della Signora **LEVERATTO DENISE**, nata a Genova (GE) il 31.07.1994, ed ivi residente in Via Ammarengo n. 3/7, Cod. Fisc. LVR DNS 94L71 D969F; del Signor **BELLOMO DAVIDE**, nato a Genova (GE) il 28.10.1995, ed ivi residente in Via Emilio Salgari n. 5 Sc. S i.1, Cod. Fisc. BLL DVD 95R28 D969H; del Signor **BRUGNETTA GIAN VITTORIO**, nato a Genova (GE) il 2.02.2000, ed ivi residente in Via G. B. Gaulli 12 B/21, Cod. Fisc. BRG GVT 00B02 D969U; del Signor **RAVALLI DANIELE**, nato a Genova (GE) il 27.11.1981, ed ivi residente in Via Vincenzo Maculano n. 7/19, Cod. Fisc. RVL DNL 81S27 D969N; del Signor **LONGOBARDI LUCA**, nato a Genova (GE) il 26.01.1991, ed ivi residente in Via Fereggiano n. 117/54, Cod. Fisc. LNG LCU 91A26 D969D; della Signora **DE MICHELI GIULIA**, nata a Genova (GE) il 28.04.1994, ed ivi residente in Via Corso Europa n. 1261/2, Cod. Fisc. DMC GLI 94D68 D969U; del Signor **CONTINI LUCA**, nato a Genova (GE) il 3.05.1967, ed ivi residente in Via Borgo degli Incrociati n. 24/14, Cod. Fisc. CNT LCU 67E03 D969B;

del Signor **GENTILE RICCARDO**, nato a Genova (GE) il 19.06.1998, ed ivi residente in Via Don Luigi Sturzo n. 72, Cod. Fisc. GNT RCR 98H19 D969S; del Signor **SANGIORGI DANIELE**, nato a Genova (GE) il 5.07.1979, e residente in Montoggio (GE), Loc. Creto n. 54, Cod. Fisc. SNG DNL 79L05 D969M; del Signor **REPETTO CARLOS**, nato a Genova (GE) il 23.09.1996, e ivi residente in Corso Torino n. 25/26, Cod. Fisc. RPT CLS 96P23 D969V; del Signor **IERACI ANDREA**, nato a Genova (GE) il 28.12.1979, ed ivi residente in Via Leonardo Montaldo 6A/25, Cod. Fisc. RCI NDR 79T28 D969W; del Signor **AMELOTTI GIORGIO**, nato a Genova (GE) il 25.06.1989, e residente in Serra Riccò (GE), Via F.LLI Gazzo n. 24 i.01, Cod. Fisc. MLT GRG 89H25 D969S; della Signora **ZAPPIA RAFFAELLA**, nata a Genova (GE) il 10.02.1977, ed ivi residente in Via Sedici Giugno 1944 n.8 ter, Cod. Fisc. ZPP RFL 77B50 D969H; del Signor **ARVIGO CARLO**, nato a Genova (GE) il 7.06.1968, e residente in Milano (MI), Via Magistri Giovanni Balilla n. 4, Cod. Fisc. RVG CRL 68H07 D969R; della Signora **MARINO SABRINA**, nata a Genova (GE) il 10.03.1971, ed ivi residente in Via Geminiano n. 14/3 Sc. A, Cod. Fisc. MRN SRN 71C50 D969S; del Signor **MONCELLI FRANCESCO**, nato a Bari il 3.01.1996 e residente in Bitritto (BA), Via Giotto n. 3, Cod. Fisc. MNC FNC 96A03 A662U; della Signora **USAI STEFANIA**, nata a Oristano il 27.10.1980 e residente in Terralba (OR), Via Domenico Millelire n. 32, Cod. Fisc. SUA SFN 80R67 G113L; tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Daniele Granara (Cod. Fisc.: GRN DNL 63D26 C621R; pec: avvdanielegranara@puntopec.it; fax: 010.5709875) e Gianemilio Genovesi (Cod. Fisc.: GNV GML 67M31 D969L; pec: genovesi@pec.bruzzonegenovesi.it; fax: 010.532749) ed elettivamente domiciliati nello studio del primo in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4, giusta mandati a margine ed in calce al ricorso introdotto,

nel giudizio R.g.r. n. 588/2020,

proposto contro

il Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica,

per l'annullamento,

previa concessione di misure cautelari,

degli sconosciuti provvedimenti di non ammissione alle prove scritte del "Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145 Agenti di Polizia Locale – Categoria C – Posizione Economica C.1";

nonché per l'annullamento,

previa concessione di misure cautelari,

di tutti gli atti presupposti, connessi, inerenti e conseguenti, cognitivi e non, nessuno escluso od eccettuato e in particolare:

- **in parte qua**, del bando pubblicato dalla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione del Comune di Genova, avente ad oggetto "Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145 Agenti di Polizia Locale – Categoria C – Posizione Economica C.1", pubblicato sul sito web del Comune in data 18.08.2020, relativamente alla previsione di cui all'art. 5;
- degli sconosciuti verbali di valutazione redatti dalla Commissione esaminatrice relativamente alle prove preselettive.

* * *

Ill.mo Signor Presidente,

*gli Avv.ti Prof. Daniele Granara e Gianemilio Genovesi, nella loro qualità di procuratori e difensori dei ricorrenti, in epigrafe indicati, nel ricorso **R.g.r. n. 588/2020** proposto contro il Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica,*

considerato che

- il *periculum in mora* è, nel caso di specie, *in re ipsa*, trattando la presente controversia di una procedura concorsuale in corso dalla quale gli odierni ricorrenti sono stati illegittimamente esclusi, a seguito di una prova preselettiva espletata in violazione dei generali principi che governano l'azione amministrativa, nonché in chiaro contrasto con la disciplina normativa relativa alle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego;

- il danno imminente che i ricorrenti sono costretti a subire risiede nel fatto che agli stessi è **impedita la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale, che, nelle more, sta proseguendo con l'espletamento delle ulteriori prove previste dal Bando;**

- a partire dal 12 ottobre, secondo quanto previsto dalla comunicazione ai candidati pubblicata in data 1° ottobre 2020 sul sito web del Comune di Genova, si svolgeranno le sessioni della prova orale, ultima prova della procedura concorsuale per cui è causa;

- la conclusione della procedura concorsuale de qua, dalla quale sono stati illegittimamente estromessi i ricorrenti in epigrafe indicati, arreca loro un danno grave ed irreparabile, ove si consideri che la stessa rappresenta una possibilità di accesso al pubblico impiego, che nel presente periodo di grave crisi occupazionale, costituisce un'indifferibile opportunità per il loro futuro;

- la conclusione della procedura concorsuale oggetto di giudizio, imporrebbe ai ricorrenti l'ulteriore onere processuale, ai fini della tutela dei loro interessi, di impugnazione dei provvedimenti conclusivi, con conseguente aggravio del contenzioso e pregiudizio economico;

- la riedizione dell'intera procedura si rivelerebbe altresì lesiva per gli interessi della Pubblica Amministrazione intimata, che, sicuramente, si gioverebbe invece della

riammissione dei ricorrenti allo stato attuale della procedura medesima;

- pertanto, la gravità ed irreversibilità dei danni non consente la possibilità di attendere la prossima Camera di Consiglio utile, che si rivelerebbe tardiva per garantire un'effettiva tutela degli interessi e dei diritti dei ricorrenti;

chiedono

che la S.V., avvalendosi dei poteri di cui all'art. 56 C.P.A. Voglia:

*- **in principalità**: disporre la meglio ritenuta misura cautelare idonea a tutelare gli interessi ed i diritti dei ricorrenti fino alla trattazione della sospensiva nella prima camera di Consiglio utile;*

*- **in subordine**: avvalendosi dei poteri di cui all'art. 53 C.P.A. Voglia, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, concedere, per il ricorso proposto, l'abbreviazione dei termini, ai fini della fissazione d'udienza alla prima camera di consiglio utile;*

*- **in ogni caso**: accogliere l'istanza istruttoria formulata nel ricorso introduttivo, con conseguente ordine all'Amministrazione intimata, in persona del Sindaco in carica, di deposito in giudizio in copia semplice e/o autentica, degli atti impugnati e di tutti gli atti inerenti il procedimento per cui è ricorso e di ogni altro atto connesso e conseguente, tra cui in particolare, i Verbali della Commissione esaminatrice inerenti le valutazioni delle prove preselettive (atti qui espressamente impugnati), i Verbali della Commissione esaminatrice, ove esistenti, relativi alla determinazione dei criteri di valutazione, nonché l'elaborato di prova degli odierni ricorrenti.*

Con osservanza.

Genova, 8 ottobre 2020

f.to

Avv. Prof. Daniele Granara

Avv. Gianemilio Genovesi".

3) Con decreto presidenziale 14 ottobre 2020, n. 280, “*Considerato che la prova scritta del concorso in questione risulta già espletata (v. comunicazione sul sito del Comune in data 1 ottobre 2020), sicché non appare praticabile la chiesta misura cautelare provvisoria dell’ammissione con riserva dei ricorrenti; Ritenuto che, per la trattazione collegiale sia necessario acquisire dall’amministrazione i provvedimenti impugnati, nonché documentati chiarimenti sulla procedura concorsuale in parola, con trasmissione di copia dei verbali della Commissione esaminatrice concernenti la prova preselettiva svolta dai ricorrenti*”, era ordinato all’Amministrazione intimata il deposito in giudizio della richiesta documentazione.

4) *Medio tempore*, si costituiva in giudizio il Comune di Genova, provvedendo, in data 3.11.2020, al deposito della determinazione di approvazione della graduatoria finale n. 2020-113.0.0.-191, adottata il 30.10.2020 e resa esecutiva nella medesima data.

5) Stante quanto sopra, l’udienza in camera di consiglio del 4 novembre 2020 era rinviata per consentire ai ricorrenti la proposizione di motivi aggiunti avverso la predetta determinazione di approvazione della graduatoria finale n. 2020-113.0.0.-191.

* * *

Con il presente atto di motivi aggiunti, i ricorrenti, *ut supra* rappresentati, domiciliati e difesi, sono costretti ad adire nuovamente l’Ecc.mo T.A.R. per la Liguria, per ottenere il riparatorio annullamento, previa concessione delle meglio ritenute misure cautelari, degli atti impugnati in epigrafe indicati, in quanto illegittimi e gravemente lesivi,

per i seguenti motivi in linea di

DIRITTO

1) Illegittimità propria e/o derivata dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati con ricorso R.g.r. n. 588/2020.

La determinazione n. 2020-113.0.0.-191 di approvazione della graduatoria finale della procedura concorsuale per cui è causa, così come tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti, inerenti e comunque connessi, sono gravemente illegittimi, in ragione dell'illegittimità dell'art. 5 del Bando "Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145 Agenti di Polizia Locale – Categoria C – Posizione Economica C.1", pubblicato sul sito *web* del Comune in data 18.08.2020.

Infatti, dall'illegittimità della predetta previsione della *lex specialis*, non può che discendere l'illegittimità di tutti gli atti del procedimento concorsuale *de quo*, tra cui, *sine dubio*, la determina di approvazione della graduatoria finale.

Come si è già avuto modo di osservare nel ricorso introduttivo, l'art. 5 del Bando di concorso ometteva di determinare le discipline oggetto della prova preselettiva, che si è svolta su di una pluralità di materie, non predeterminate e, conseguentemente, nell'impossibilità per i concorrenti di dotarsi di un'adeguata preparazione, oltreché con la concessione di un tempo eccessivamente ridotto, tale da non garantire un ponderato e proficuo svolgimento della prova medesima.

L'illegittimità della prova preselettiva, determinata dall'illegittimità della previsione di *lex specialis de qua*, travolge irrimediabilmente,

rendendoli a loro volta illegittimi, gli atti conseguenti della procedura concorsuale, che nella prova preselettiva (ed ancor prima nel Bando di gara) rinvencono il loro presupposto, *condicio sine qua non* della loro validità ed efficacia.

Conseguentemente, tutti i vizi denunciati con il ricorso introduttivo che determinano l'illegittimità del bando e della prova preselettiva, si estendono in via diretta e/o derivata ai provvedimenti odiernamente impugnati, determinandone l'illegittimità.

* * *

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni juris* riposa nella fondatezza del motivo di ricorso che precede e dei motivi formulati nel ricorso introduttivo in data 7.10.2020.

Con riguardo al *periculum in mora*, è appena il caso di osservare che, benché la procedura concorsuale *de qua* sia ormai terminata, l'illegittima esclusione dei ricorrenti è foriera di un grave ed irreparabile pregiudizio nei loro confronti, che si vedono privati della possibilità, cui legittimamente aspiravano, di ottenere un posto di lavoro presso l'Amministrazione comunale, nonostante vantassero i requisiti all'uopo necessari.

Pertanto, anche ai fini dell'art. 55, comma X, cpa, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia concedere l'invocata tutela cautelare per non frustrare ulteriormente i diritti e gli interessi di cui sono titolari i ricorrenti.

* * *

ISTANZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Ferma restando la richiesta risarcitoria in forma specifica, mediante la condanna dell'Amministrazione intimata alla riedizione della procedura concorsuale *de qua*, ai sensi degli artt. 7 e 30, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con D. 26 Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, si chiede il risarcimento dei danni patiti e *patienti* dai ricorrenti in conseguenza degli illegittimi atti impugnati, sia in termini di danno patrimoniale, sia in termini di danno biologico ed esistenziale e, comunque per le energie e le risorse (alcuni dei ricorrenti sono residenti a moltissimi km di distanza da Genova) inutilmente impiegate per sostenere una prova preselettiva illegittima, nonché per l'ingiustificato ritardo nella soddisfazione dei loro interessi. Tali danni dovranno essere liquidati in via equitativa, con il ricorso ai criteri di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a o previa C.T.U.

* * *

P.Q.M.

Si chiede l'annullamento, previa concessione delle meglio ritenute misure cautelari, degli atti impugnati, in epigrafe indicati, oltreché dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo R.g.r. n. 588/2020, nonché la condanna dell'Amministrazione intimata, in persona del Sindaco in carica, al risarcimento dei danni patiti e *patienti* dai ricorrenti, in forma specifica e per equivalente.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, trattandosi di procedura concorsuale in materia di pubblico impiego.

Si dichiara, ai fini del successivo deposito in Segreteria, che il *file* di cui al supporto elettronico è conforme al presente atto.

Genova, 29 dicembre 2020.

Avv. Prof. Daniele Granara

Avv. Gianemilio Genovesi

Relata di notifica ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Cron. n.ro 177/2020

Io sottoscritto Avv. Prof. Daniele Granara, con studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chiavari del 9 giugno 2014, per conto dei ricorrenti, in epigrafe indicati, ho notificato il suesteso atto di motivi aggiunti al Signor **Gianluca Trucco**, alla sua residenza in Genova, Via Enrico Fermi n. 10/26, C.A.P. 16159, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A.R. n. 78514546165-6**, in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Genova.

(Avv. Prof. Daniele Granara)